

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' DI PRATICANTATO DEI PRATICANTI AVVOCATI PRESO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

TRA:

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA, in persona del suo Presidente Avv. Paola Carpi

e

La PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA, in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Daniele Barberini:

premesse

- a) La legge professionale (art. 29 Legge 247/2012) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
- b) Che l'art. 41 comma 6 lett. b) della citata legge 247/2012 consente che la pratica forense sia svolta, per un periodo massimo di 12 mesi, presso un ufficio giudiziario;
- c) Che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- d) Che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- e) Che la nuova legge professionale forense all'art 44 L.n.247/2012 ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari previa emanazione di apposito regolamento;
- f) Che l'art 41 della L.n. 247/2012, integrato dal D.M 70/2016, prevede i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio professionale;
- g) Che il Ministero della Giustizia ha emanato il detto regolamento con decreto 17 marzo 2016 n. 58 con il quale ha disciplinato l'attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari;
- h) In particolare, l'art 4 comma 1 del decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n.58 prevede che "l'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, le Corti d'appello, le Procure Generali presso le Corti d'Appello, i Tribunali Ordinari, gli uffici e i Tribunali di Sorveglianza, i Tribunali per i minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari e presso il Tribunale per i minorenni, la Corte dei Conti, la Procura Generale della Corte dei Conti, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, le Procure regionali della Corte dei Conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali";
- i) L'art 5 comma 3 prevede anche la possibilità che il praticante abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più uffici di cui all'art 73 comma 1 del D.L. 21 Giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 Agosto 2013 n. 98 e che sia in possesso dei requisiti

previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi;

- j) Il Consiglio dell'Ordine si impegna a divulgare la presente convenzione tra i praticanti che abbiano titolo per accedere al tirocinio;
- k) Resta fermo l'obbligo di frequenza per il praticante dei corsi di formazione di cui all'art 43 legge 247 / 2012.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati iscritti nel registro tenuto dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna che abbiano già svolto sei mesi di pratica presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato sono ammessi ad espletare il tirocinio, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, prestando la loro attività presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante avvocato che intenda svolgere un tirocinio di formazione presso la Procura della Repubblica di Ravenna deve farne domanda al Procuratore della Repubblica di Ravenna, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato, predisposto sulla base del regolamento ministeriale.

L'art 2 del D.M n. 58 emesso in data 17 marzo 2016 prevede come requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario:

1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:

- a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il tirocinio di cui al presente decreto può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale è iscritto il praticante avvocato.

ART.3

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna decide sull'ammissibilità della domanda valutando l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto la domanda, procede alla selezione come previsto dall'art 7 del DM 58/2016 ossia:

- si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 4, comma 3, lettera c);
- al punteggio di laurea;
- alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

ART.4

Il Procuratore della Repubblica o un suo delegato affida ciascun praticante ammesso ad un magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

Ciascun magistrato può essere assegnatario di non più di due praticanti per volta ai sensi dell'art 6 del D.M 58/2016 che dispone:

- Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato. salvi i criteri di selezione di cui all'art 7 n.1 del D.M 58/2016.

ART.5

Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna o suo delegato predispone, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, un progetto formativo e di orientamento nel rispetto del mansionario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per le attività da svolgere. In particolare, i praticanti sono abilitati a svolgere le seguenti attività:

- studio e soluzioni delle problematiche inerenti i casi affrontati, anche mediante ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal Magistrato, con eventuale compilazione di schede sulle principali questioni affrontate;
- partecipazione alle udienze;
- svolgimento delle sole attività di cancelleria e segreteria strettamente propedeutiche all'attività del Magistrato al fine di apprendere le modalità di svolgimento delle attività amministrative e di garantire quindi la completezza del percorso formativo;
- redazione delle minute dei provvedimenti del Magistrato.

Al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal magistrato affidatario il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto.

La relazione con l'attestazione del magistrato è trasmessa dall'ufficio giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

ART.6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività formative e di orientamento, con diligenza, correttezza e legalità;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di segreto verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- svolgere l'attività di tirocinio secondo le modalità concordate con il magistrato affidatario, garantendo il rispetto della durata minima di 20 ore settimanali nei giorni e negli orari stabiliti e sempre in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

ART.7

L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionale presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificatamente sottoposti dal magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo diversa decisione del magistrato affidatario.

ART.8

Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa il conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere delle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

ART.9

Il tirocinio può essere interrotto in un qualsiasi momento dal Procuratore della Repubblica o su proposta del magistrato affidatario per motivi di cui all'art 8 comma 11 del DM 58/2016 ossia:

- sopravvenute ragioni organizzative;
- per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio;
- la credibilità della funzione giudiziaria;
- per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

ART.10

Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali

e assicurativi. Il praticante deve essere munito di assicurazione contro gli infortuni nonché, per la responsabilità civile.

ART.11

La presente Convenzione ha efficacia tra le parti che l'hanno sottoscritta dalla data della sua sottoscrizione. Essa è valida e vincolata sino all'eventuale entrata in vigore di norme o regolamenti.

Ravenna, il 13.7.2023
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna
Dott. Daniele Barberini

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ravenna
Avv. Paola Carpi

1

2

3